



PKGR

Pensionskasse Graubünden
Cassa da pensiun dal Grischun
Cassa pensioni dei Grigioni

Opuscolo informativo sulla dichiarazione beneficiaria per persone sole

A cosa mi serve una clausola beneficiaria?

Una clausola beneficiaria disciplina la destinazione del Suo capitale di decesso nell'eventualità che Lei deceda prima del pensionamento. Poiché le casse pensione non sono assoggettate al diritto ereditario, per i superstiti vigono condizioni specifiche. Vale quindi la pena di riflettere tempestivamente sulle possibilità e sulle misure necessarie. Per meglio prendere in considerazione la Sua situazione individuale, la CPGR consente ora di designare, oltre a coniugi e figli aventi diritto alla rendita per orfani anche altri beneficiari.

Le prestazioni per i superstiti sono disciplinate dagli articoli 24–28 del regolamento quadro della CPGR. Se Lei non desidera apportare modifiche alla successione standard, non è necessario che compili una dichiarazione beneficiaria. In caso contrario, può modificare individualmente la successione e la ripartizione in conformità alle possibilità esposte di seguito.

Il modulo «Dichiarazione beneficiaria per persone sole» deve essere inoltrato per iscritto durante il periodo di vita della persona assicurata. Non deve far altro che scaricare il formulario all'indirizzo www.pkgr.ch. Noi Le confermeremo per iscritto la clausola beneficiaria, che potrà essere da Lei revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Chi ha diritto al mio capitale in caso di decesso?

Il Suo capitale in caso di decesso diventa esigibile qualora Lei deceda prima del pensionamento. Il capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia esistente al momento del decesso, al netto del valore attuale di eventuali prestazioni per i superstiti secondo gli articoli 24-27 del regolamento quadro della CPGR.

Hanno diritto al capitale in caso di decesso i superstiti indicati di seguito:

- Gruppo a) la coniuge o il coniuge e i figli aventi diritto alla rendita per orfani della persona deceduta; in loro assenza
- Gruppo b) le persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata o che percepiva una rendita di invalidità partecipava in misura importante prima del decesso, oppure la persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una convivenza senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni; in loro assenza
- Gruppo c) tutti i figli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza
- Gruppo d) i genitori della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza
- Gruppo e) le sorelle e i fratelli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità



Avvertenza

Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base delle circostanze individuali, ha la **facoltà di definire** la quota del riparto fra gli aventi diritto **in seno a ogni singolo gruppo da a ad e**.


- Il gruppo b viene solo preso in considerazione, se queste persone ci sono state notificate in vita e tramite dichiarazione per la modifica dell'ordine dei beneficiari.
- Lei può **posporre il gruppo a agli** altri gruppi oppure **abbinarlo** ai medesimi.
- Lei può inoltre modificare la **successione** dei gruppi da **c ad e**.



Esempio persona sola

Situazione

- La persona assicurata è sola
- Genitori
- Nessun figlio
- 3 fratelli e sorelle



Possibilità 1

Clausola beneficiaria - 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì / No	Quota in % al capitale di decesso
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratello o sorella 1	Sì	33.33
Fratello o sorella 2	Sì	33.33
Fratello o sorella 3	Sì	33.33

Clausola beneficiaria – 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì / No	Quota in % al capitale di decesso
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitore 1	Sì	50
Genitore 2	Sì	50

Al primo posto può istituire come beneficiari i tre fratelli e/o sorelle in parti uguali (ossia ciascuno nella misura di 1/3). Al secondo posto può istituire come beneficiari i genitori in parti uguali (ossia ciascuno nella misura del 50 %).



Possibilità 2

Clausola beneficiaria - 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì / No	Quota in % al capitale di decesso
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratello o sorella 1	Sì	100
Fratello o sorella 2	No	0
Fratello o sorella 3	No	0

Clausola beneficiaria – 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì / No	Quota in % al capitale di decesso
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Altri figli	No	0
Genitore 1 (Padre)	Sì	100
Genitore 2 (Madre)	No	0

Al primo posto può istituire come beneficiario solo uno dei fratelli / sorelle, al 100 %. Al secondo posto può istituire come beneficiario il padre, al 100 %.

Non possibile

Lei non può istituire come beneficiari al primo posto una sorella al 50 % e la madre al 50 % e in seguito (al secondo posto) gli altri due fratelli e sorelle nonché il padre, ciascuno nella misura di 1/3. Non è possibile abbinare questi due diversi livelli di parentela.